

11187 - 26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da

MATILDE BRANCACCIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 284/2026

ANDREINA OCCHIPINTI

CC - 11/02/2026

MICHELE CUOCO

R.G.N. 42256/2025

MARIO MORRA

- Relatore -

ROSARIA GIORDANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del Tribunale di Salerno, Sezione Riesame

Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2025, il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, ha ripristinato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato di cui all'art. 612-bis, comma 2, cod. pen.

Dalla lettura del provvedimento, emerge in particolare che egli era stato attinto, in data 29 aprile 2024, da ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno; il 16 settembre 2024 vi era stata sostituzione della misura con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa; ulteriormente sostituita, in data 16 ottobre 2025, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, da parte del

Tribunale di Salerno, dinanzi al quale, nelle more, era stato radicato il giudizio di merito.

Avverso tale ultima ordinanza, proponeva appello il pubblico ministero, lamentando l'erronea valutazione positiva, da parte del Tribunale, del comportamento dell'imputato, il quale, benché sottoposto a misura, aveva continuato ad inoltrare messaggi minacciosi ed offensivi alla persona offesa.

L'appello veniva accolto dalla Sezione riesame del Tribunale di Salerno, con l'ordinanza oggi impugnata.

2. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da tre motivi, di seguito sintetizzati nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, nella parte in cui il Tribunale del riesame di Salerno avrebbe ritenuto aggravato il quadro cautelare sulla base di elementi non emergenti dal processo, non avendo il ricorrente in realtà mai inoltrato messaggi minacciosi alla persona offesa, essendosi limitato a pubblicare sul proprio stato [REDACTED] alcune frasi della cui esistenza la parte civile aveva prodotto documentazione mediante copia delle schermate telefoniche.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione dell'ordinanza, la mancata valutazione dei rilievi difensivi in ordine all'intensità delle esigenze cautelari, erroneamente valutate nel provvedimento impugnato come attinenti al profilo della gravità indiziaria.

3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione del tempo trascorso dal momento di applicazione della misura, come elemento irrilevante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché tutti relativi al denunciato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, emessa, secondo la tesi del ricorrente, a seguito della valorizzazione di elementi a suo carico assenti o irrilevanti e non valutando, per contro, elementi indicativi di una attenuazione del profilo delle esigenze cautelari.

2.1. Deve premettersi che, con il ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione può essere sottoposto alla cognizione della Corte solo il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, al fine di verificarne l'effettiva sussistenza (non solo sul piano puramente grafico



ma anche la intelligibilità dei passaggi seguiti dal giudice), la non manifesta illogicità (ovvero l'assenza di errori logici palesi nella scansione argomentativa o nell'applicazione delle regole di valutazione), la non contraddittorietà (ossia la mancanza di evidenti incongruenze tra le sue parti e passaggi), intesa anche quale complessiva corrispondenza rispetto agli atti del procedimento specificamente indicati nei motivi del ricorso, sempre che gli stessi siano dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro non corretta valutazione possa aver seriamente compromesso l'intero ragionamento svolto dal giudice (su quest'ultimo aspetto, *ex multis* Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

Il controllo sulla motivazione, dunque, è limitato a verificare che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni della decisione in modo adeguato e congruente rispetto alle emergenze processuali, alla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01), tenendo presente che il sindacato di legittimità è per sua natura unitario, il che implica, non solo che i diversi fatti non possono essere valutati in modo parcellizzato, ma anche che non ogni singola incongruenza richiamata nel ricorso è suscettibile di determinare l'annullamento del provvedimento impugnato laddove non ne risulti compromessa la sua tenuta complessiva.

Con specifico riferimento alla mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di una specifica argomentazione difensiva o di una memoria depositata, questa Corte ha ripetutamente escluso che l'omessa valutazione costituisca di per sé motivo di nullità del provvedimento e ha ribadito che non è ravvisabile il vizio di carenza della motivazione quando le argomentazioni difensive, seppur non richiamate nel provvedimento impugnato, sono inconciliabili con i passaggi logici della motivazione della sentenza, di talché devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice con motivazione adeguata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107) o quando tali argomentazioni o rilievi fanno comunque riferimento ad aspetti non decisivi e non in grado di incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01).

2.2. Ebbene, con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta una sorta di "travisamento della prova", per avere la Corte di appello di Salerno erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse inviato messaggi alla persona offesa, poco prima che la misura del divieto di avvicinamento fosse sostituita dal giudice della cognizione con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre



in realtà l'imputato si sarebbe limitato a pubblicare sul proprio "stato" [redacted] dei messaggi dal contenuto del tutto neutro.

Dall'esame degli atti del fascicolo, reso necessario per il vizio denunciato, non emerge in realtà alcun travisamento.

Preliminarmente deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sono del tutto irrilevanti le specifiche modalità attraverso le quali un soggetto riesca a veicolare un messaggio nei confronti della persona offesa.

Questa Corte ha avuto modo di porre in evidenza, ad esempio, che il reato di atti persecutori possa realizzarsi anche con la pubblicazione di messaggi sui profili social di soggetti diversi da quello della persona offesa, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata (Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 280497 - 01); o che il reato di diffamazione possa essere integrato anche dalla pubblicazione di un messaggio offensivo sullo stato del proprio profilo social, in quanto lo stesso è accessibile da tutti i propri contatti (Sez. 5, n. 17141 del 31/01/2024, S., non massimata).

Analogamente, nel caso in esame, in cui la condotta posta in essere dal ricorrente rileva ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, pubblicare sul proprio "stato" [redacted] o sul proprio profilo social messaggi, leggibili senza restrizioni da parte di chiunque, chiaramente rivolti alla persona offesa, nella piena consapevolezza che la stessa visionerà quel profilo o quello stato "aperti", è del tutto equivalente ad un invio dei messaggi in modo diretto, cambiando semplicemente il mezzo attraverso cui un'informazione viene portata a conoscenza del suo destinatario.

Dalla lettura delle "schermate" dei messaggi in questione (prodotte dalla parte civile al Tribunale di Salerno) emerge pacificamente che la sua destinataria era la persona offesa, ripetutamente indicata per nome e alla quale il ricorrente si rivolgeva in modo diretto per ricevere notizie sulla figlia in comune, per tentare di fornire una spiegazione del proprio comportamento, per metterla in guardia dai genitori e dalle persone che le erano vicino e denigrarle, per commentare lo sviluppo del procedimento e in alcuni casi per esprimere epiteti ingiuriosi.

L'osservazione difensiva, secondo la quale la persona offesa aveva letto tali messaggi accedendo volontariamente allo "stato" dell'imputato, è priva di pregio giacché era del tutto naturale che la persona offesa si accertasse di cosa l'imputato pubblicasse in rete parlando di lei e rivolgendosi a lei, con messaggi che chiunque avrebbe potuto vedere, con una capacità di diffusione, tra l'altro, notevole per la pervasività dello strumento utilizzato.

Né travisamento vi è in relazione alla valenza che il Tribunale del riesame di Salerno ha inteso dare a tali messaggi che, per frequenza e contenuto, sono ossessivi e atti a turbare l'equilibrio emotivo e psicologico della persona offesa,



nella parte in cui ripetutamente denigrano e accusano i familiari o persone strettamente vicine alla persona offesa, la invitano in modo pressante a riconsiderare la propria condotta, per poi sfociare in ingiurie dirette (si leggano in particolare gli ultimi messaggi della produzione della parte civile, in cui veniva usato anche l'epiteto dialettale di "munnezz").

2.3. Passando alla dedotta mancata considerazione degli elementi "favorevoli" all'imputato - vale a dire il fatto che, al momento dell'arresto del ricorrente, lo stesso avesse ricevuto foto intime dalla persona offesa ed il considerevole lasso temporale trascorso rispetto ai fatti - occorre osservare che, in relazione al primo aspetto, trattasi di una deduzione del tutto priva di specificità, non supportata da alcun riscontro e comunque di per sé priva di qualsiasi rilievo. Quanto al tempo decorso, il Tribunale ne ha tenuto conto ma ha ritenuto che, anche alla luce del comportamento dell'imputato, con la pubblicazione dei messaggi di cui sopra, lo stesso non potesse ritenersi indicativo di un'attenuazione delle esigenze cautelari (rispetto al mantenimento della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa che era stata invece sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), secondo una valutazione che deve ritenersi del tutto logica, dal momento che con quei messaggi, di fatto, l'imputato contattava nuovamente la persona offesa, sebbene sottoposto ad una misura che aveva evidentemente la funzione di creare un distacco tra i due.

Non occorre, dunque, richiamare la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limiti che è possibile dare, ai fini della revoca o della sostituzione di una misura cautelare, al dato temporale trascorso rispetto ai fatti, non seguito da alcuna ulteriore manifestazione di pericolosità, giacché in tal caso non vi è stata una situazione di stasi (un "silenzio") ma al contrario una ripresa di comportamenti persecutori (quanto meno attraverso molestie) durante il periodo di sottoposizione alla misura che effettivamente non giustificavano, su un piano di razionalità, la sostituzione *in melius* della misura in atto.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Ai sensi dell'art. 28 delle norme regolamentari del cod. proc. pen., la Cancelleria trasmetterà l'estratto della decisione al P.M. per la sua esecuzione.

Stante la natura del reato in contestazione, deve essere disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in caso di diffusione del provvedimento.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

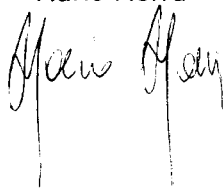
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso, in data 11/02/2026

Il Consigliere estensore

Mario Morra



Il Presidente

Matilde Brancaccio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



25 MAR 2026

CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte

